





Ministero dell'istruzione, dell'Università e della Ricerca
Dipartimento per la Programmazione
Direzione Generale per interventi in materia di edilizia scolastica, per la gestione del fondi strutturali per l'istruzione e per l'innovazione digitale Ufficio IV

PER LA SCUOLA - COMPETENZÉ E AMBIENTI PER L'APPRENUMENTO (FSE-FESR)

ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE - OSTELLATO (FE)

Via Marcavallo, 35/b - 44020 Ostellato (FE) - Tel. 0533/681191 - Fax 0533/680132 Mail: feic81400b@istruzione.it - Web: www.comprensivoostellato.gov.it Cod. Meccanografico feic81400b Codice fiscale: 92009650380

Comunicazione n. 161

Ostellato 15/02/2017 Ai Docenti dell' I.C. di Ostellato LL.SS

Oggetto .corsi sicurezza D.Lgs 81/2008

Richiamando la circolare n.33 del 26/09/2016, si ritiene opportuno chiarire che:

II D.Lgs 81/2008 specifica quanto segue

Articolo 20 - Obblighi del lavoratori

1. Ogni lavoratore deve prendersi cura della propria salute e sicurezza e di quella delle altre persone presenti sul luogo di lavoro, su cui ricadono gli effetti delle sue azioni o omissioni, conformemente alla sua formazione, alle istruzioni e ai mezzi forniti dal datore di lavoro.

2:a ,b, c, d, e f,g.(omissis)

h) partecipare ai programmi di formazione e di addestramento organizzati dal datore di lavoro;

i)sottoporsi ai controlli sanitari pevisti dal presente decreto legislativo o comunque disposti dal medico i competente

Sanzioni per i lavoratori

Art. 20, co. 2, lett. b), c), d), e), f), g), h), i): arresto fino a un mese o ammenda da 219,20 a 657,60 euro[Art. 59, co. 1, lett. a)

Articolo 37 - Formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti:

 Il datore di lavoro assicura che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in materia di salute e sicurezza, anche rispetto alle conoscenze linguistiche, con particolare riferimento a:

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000161 - 15/02/2017 - CIRCOLARI INTERNE - I

- a) concetti di rischio, danno, prevenzione, protezione, organizzazione della prevenzione aziendale, diritti e doveri dei vari soggetti aziendali, organi di vigilanza, controllo, assistenza;
- b) rischi riferiti alle mansioni e ai possibili danni e alle conseguenti misure e procedure di prevenzione e protezione caratteristici del settore o comparto di appartenenza dell'azienda.
- 2. La durata, i contenuti minimi e le modalità della formazione di cui al comma 1 sono definiti mediante Accordo in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano adottato, previa consultazione delle parti sociali, entro il termine di dodici mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo.
- 3. Il datore di lavoro assicura, altresì, che ciascun lavoratore riceva una formazione sufficiente ed adeguata in merito ai rischi specifici di cui al titoli del presente decreto successivi al *I*. Ferme restando le disposizioni già in vigore in materia, la formazione di cui al periodo che precede è definita mediante l'Accordo di cui al comma 2.
- 4. La formazione e, ove previsto, l'addestramento specifico devono avvenire in occasione:
- a) della costituzione del rapporto di lavoro o dell'inizio dell'utilizzazione qualora si tratti di somministrazione di lavoro;
- b) del trasferimento o cambiamento di mansioni;
- c) della introduzione di nuove attrezzature di lavoro o di nuove tecnologie, di nuove sostanze e miscele pericolose.
- 5. L'addestramento viene effettuato da persona esperta e sul luogo di lavoro.
- 6. La formazione dei lavoratori e dei loro rappresentanti deve essere periodicamente ripetuta in relazione all'evoluzione dei rischi o all'insorgenza di nuovi rischi.
- 7. I dirigenti e i preposti ricevono a cura del datore di lavoro, un'adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza del lavoro. I contenuti della formazione di cui al presente comma comprendono:
- a) principali soggetti coinvolti e i relativi obblighi;
- b) definizione e individuazione dei fattori di rischio;
- c) valutazione dei rischi;
- d) individuazione delle misure tecniche, organizzative e procedurali di prevenzione e protezione.
- 7-bis. La formazione di cui al comma 7 può essere effettuata anche presso gli organismi paritetici di cui all'articolo 51 o le scuole edili, ove esistenti, o presso le associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori.
- 8. I soggetti di cui all'articolo 21, comma 1, possono avvalersi dei percorsi formativi appositamente definiti, tramite l'Accordo di cui al comma 2, in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano.
- 9. I lavoratori incaricati dell'attività di prevenzione incendi e lotta antincendio, di evacuazione dei luoghi di lavoro in caso di pericolo grave ed immediato, di salvataggio, di primo soccorso e comunque, di gestione delle emergenze devono ricevere un' adeguata formazione e un aggiornamento periodico; in attesa dell' emanazione delle disposizioni di cui al c.3 dell' art.46, continuano a trovare applicazione le disposizioni di cui al decreto attuativo dell' art.13 del D.L.gs626/94

codiceAOO - CIRCOLARI - 0000161 - 15/02/2017 - CIRCOLARI INTERNE - I

10. Il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza ha diritto ad una formazione particolare in materia di salute e sicurezza concernente i rischi specifici esistenti negli ambiti in cui esercita la propria rappresentanza, tale da assicurargli adeguate competenze sulle principali tecniche di controllo e prevenzione dei rischi stessi.

Si precisa inoltre che

Quanto riportato nelle circolari n.150,156,157, (per i docenti rientrano nelle"40 ore delle attività di programmazione e verifica di inizio e fine anno, di informazione alle famiglie sui risultati degli scrutini e sull' andamento delle attività educative nelle scuole") è un virgolettato in quanto parere espresso solo da un' organizzazione sindacale.

In materia è da richiamare

- I' art.37 D.Lgs 81/2008
- la sentenza del Tribunale di Verona confermata dalla sentenza della Corte di Appello di Venezia(10 luglio 2014)
- la sentenza del Tribunale di Modena (4 Ottobre 2011 n.277) di parere opposto a quanto sentenziato dal Tribunale di Verona.

Viste le due sentenze contrastanti ,non si può ritenere con certezza come devono essere conteggiate le ore di partecipazione dei docenti agli obbligatori corsi di formazione sulla sicurezza.

"SI RIMANDA LA QUESTIONE AL PROSSIMO RINNOVO CONTRATTUALE".

In linea di massima l' orientamento ,anche nella provincia di Ferrara, sarebbe di non far rientrare detti corsi(obbligatori)nella materia disciplinata dall' art.29 del CCNL2007/09.

Considerato

che per molti docenti è necessario l'aggiornamento, altri necessitano di formazione specifica,i corsi sono stati così suddivisi:

- · formazione 1º Saccorso ore 12
- formazione specifica ore otto;
- · formazione antincendio ore otto;
- · formazione preposti(coadiuvatori di plesso) otto ore;
- · aggiornamento preposti (in scadenza)sei ore;
- aggiornamento antincendio(in scadenza)cinque ore;
- aggiornamento primo soccorso(in scadenza)4ore.
- · aggiorenamento RIS oce 8

Preso atto del carico di lavoro a cui i docenti sono sottoposti , dopo un confronto con le RSU d' istituto,la scrivente unitamente ai collaboratori lavorerà per cercare soluzioni che possano garantire le proficue e corrette relazioni.

La Dirigente Scolastica

Dottissa Antonietta Allegretta